



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57123 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586257266 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it

SETTORE TECNICO

PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it

ALLEGATO A – DECRETO PRESIDENZIALE N. DEL

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DI FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A
SEDE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA**

(Art. 3 Legge n. 23 dell'11.01.1996)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Provincia di Livorno, rappresentata dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Livorno (codice fiscale della Provincia 80011010495), Ing. Ilaria Buti, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede di tal Ente, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che rappresenta, giusta nomina presidenziale effettuata con Decreto Presidenziale n. 92 del 25/07/2025, e che di seguito sarà denominata "Provincia";

E

L'Istituto Scolastico _____ (C.F. _____) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. _____, domiciliata/o per la carica ricoperta presso lo stesso Istituto, la/il quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Scolastico che rappresenta e che di seguito sarà denominato "Istituto Scolastico";

PREMESSO

- che ai sensi della Legge 11/01/1996 n. 23 *"Norme per l'edilizia scolastica"* Art. 3 comma 1b spetta all'Ente locale Provincia la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;

- che l'Art. 3 comma 2 della citata Legge prevede che in relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1 i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti;

- che l'Art. 3 comma 4 dispone ulteriormente che "gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate";

- che al fine di consentire alle locali Istituzioni Scolastiche la possibilità di soddisfare tempestivamente le varie esigenze in ordine alla funzionalità della Scuola, l'Amministrazione Provinciale assegna agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del territorio provinciale una somma, calibrata in base alle disponibilità del bilancio dell'Ente, per le azioni previste dal presente atto;

- che, invero in linea generale, per l'attivazione e svolgimento delle azioni ed interventi ricompresi nel presente atto sia maggiormente idoneo ricorrere, in molti casi, ad una conduzione del patrimonio scolastico che si basi sul principio de *"la diligenza del buon padre di famiglia"*, criterio che la Provincia ritiene idoneo anche al fine di razionalizzare i costi gestionali ed amministrativi degli istituti scolastici, ampliare l'autonomia gestionale ed organizzativa degli Istituti, procedere alla semplificazione amministrativa nella gestione degli Istituti Scolastici e migliorare l'utilizzazione delle strutture scolastiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto Presidenziale n. del / /2025 con il quale è stato approvato il conferimento di deleghe così come previsto dalla Legge 23/96 ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;

RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio Cultura Reti scolastiche Museo, di provvedere alla stipula della Convenzione, intervenendo in nome e per conto nell'interesse della Provincia, in esecuzione del presente Decreto e potendo apportare, in sede di stipula, alla medesima Convenzione, quelle integrazioni che saranno ritenute necessarie per il perfezionamento della medesima, purché non sostanziali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Conferimento di deleghe

La Provincia di Livorno, in forza di quanto previsto dal citato Art. 3 della Legge 11/01/1996 n. 23, conferisce ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della provincia di Livorno delega di funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e di funzioni relative alle spese varie d'ufficio ed all'acquisto di arredi ed attrezzature, come descritte nella L. 23/96, Art. 3 commi 2 e 3;

Art. 2 – Tipologia di spesa

Gli Istituti Scolastici possono utilizzare le risorse assegnate con il fondo per le spese di funzionamento sottoindicate intese quali indicative e non esaustive:

a) Spese di gestione e funzionamento

Le spese di funzionamento sono quelle relative a:

Servizi di pulizia/sanificazione/disinfestazione, servizi e manutenzione allarmi e apparati di sicurezza, servizi e manutenzione di apparati telefonia e trasmissione dati, manutenzione ascensori, verifiche periodiche impianti di terra - imp. di protezione scariche atmosferiche, verifiche periodiche impianti di sollevamento, verifiche e manutenzione ordinaria presidi e impianti antincendio, acquisto di targhe/segnaletica interna, spese per interventi/servizi finalizzati a garantire all'utenza (studenti, docenti, personale) le più idonee condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche (in conformità al D.M. 81/08)

b) Manutenzione ordinaria¹

¹Ai fini della corretta individuazione della natura degli interventi di manutenzione e riparazione da effettuare (ordinaria e straordinaria), sarà fatto riferimento alle definizioni contenute nelle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e sue mm. e ii., nonché alle classificazioni tipologiche degli interventi di manutenzione e riparazione contenute nelle Circolari emanate in materia dall'Agenzia delle Entrate, nonché contenute nelle Guide informative dalla stessa pubblicate ad uso dei contribuenti.

Manutenzione ordinaria del verde pertinenziale, pulizia delle gronde, pulizia e mantenimento delle strutture e delle aree pertinenziali, piccole riparazioni edili o affini che non richiedono interventi specialistici o che non implicino certificazioni di conformità, piccole riparazioni di falegnameria-fabbro-lattoneria, tinteggiatura locali interni, manutenzione arredi scolastici (banchi, sedie, veneziane, elementi oscuranti,...), manutenzione attrezzature ginniche.

c) Eventuale manutenzione straordinaria

Gli istituti scolastici, in caso di necessità, previo accordo con l'Amministrazione Provinciale, possono effettuare con il finanziamento del Fondo deleghe lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, di norma e compatibilmente con le risorse del Bilancio provinciale annuale, il Fondo deleghe dovrà essere reintegrato della somma utilizzata.

Gli interventi di natura straordinaria ed ordinaria, sempre previo accordo, ed in casi di estrema urgenza ed in situazioni di pericolo, possono essere effettuati, se disponibili, anche con fondi propri dell'istituto (art. 39, comma 4 D. 28/08/2018 n. 129). In quest'ultimo caso la somma dovrà necessariamente essere reintegrata nel bilancio dell'Istituzione scolastica.

d) Altre spese

Qualsiasi intervento non ricompreso nel precedente elenco dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Livorno.

A tal fine risultano necessari:

- Richiesta scritta (a mezzo PEO/PEC)
- Preventivo intervento/servizio
- Relazione descrittiva dell'intervento e/o servizio

Art. 3 - Attribuzione del fondo e rendiconto

a) Per l'esercizio delle deleghe, di cui al punto 1, la Provincia di Livorno mette a disposizione dell'Istituto Scolastico, compatibilmente con le disponibilità annuali del Bilancio dell'Ente, un fondo determinato e comunicato all'Istituzione Scolastica annualmente, ovvero in linea generale entro l'avvio dell'anno solare di riferimento; all'assegnazione del fondo di cui al presente articolo si procederà con apposito atto dirigenziale del Settore Tecnico della Provincia di Livorno nel quale si fisserà il tetto di spesa per l'anno solare cui si riferisce l'atto.

Il fondo, compatibilmente con le disponibilità annuali del Bilancio dell'Ente, potrà essere integrato nel corso dell'anno di riferimento con ulteriore assegnazione qualora se ne palesasse la necessità, su richiesta preventiva e motivata del Dirigente Scolastico dell'Istituto.

In ogni caso per eventuali spese motivate ed urgenti che dovessero essere affrontate dall'Istituto **e per le quali si dovesse prevedere di andare oltre le risorse assegnate per l'anno di riferimento dalla Provincia** è necessario che l'Istituto scolastico inoltri richiesta preventiva e motivata ed ottenga, prima di procedere, l'autorizzazione dalla Provincia di Livorno;

b) il fondo deve essere gestito sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione delle Istituzioni scolastiche"* e nel rispetto delle normative vigenti in materia;

c) il soggetto assegnatario diventa agente contabile ai sensi dell'Art. 58 delle Legge 142/90;

d) il soggetto assegnatario è obbligato al rendiconto semestrale, da inviarsi entro la data del **31 gennaio 2027**, per i mesi da giugno a dicembre 2026 ed entro la data del **31 luglio 2027** per i mesi gennaio a giugno

2027, ai sensi dell'Art. 93 comma 2 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e dal Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione delle Istituzioni scolastiche*; il rendiconto consisterà nell'elenco dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, dell'importo comprensivo di I.V.A. delle relative spese, del loro ammontare complessivo e delle eventuali economie; il rendiconto dovrà contenere dichiarazione circa la conservazione agli atti dell'Istituzione scolastica della relativa documentazione. Inoltre, dovrà essere consegnata semestralmente al Servizio Edilizia e Impianti della Provincia la rendicontazione e la documentazione dei lavori, servizi e/o acquisti eseguiti con il fondo deleghe. Tale documentazione consistente in preventivi, fatture e quietanze, verbali/certificati di verifica, verbali di intervento, eventuale documentazione fotografica degli interventi pre/post.

e) le eventuali economie realizzate confluiranno nell'avanzo di amministrazione del programma annuale dell'Istituzione Scolastica e prelevate nell'anno successivo per essere utilizzate per le stesse finalità per le quali sono state originariamente assegnate, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'Ente delegante;

Art. 4 - Gestione del fondo

a) Il titolare del fondo è il Dirigente dell'Istituzione scolastica;

b) Il titolare del fondo, a norma del comma 5 dell'Art. 25 del D.L. 30/03/2001 n. 165 e Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è coadiuvato nella gestione dello stesso dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica; il titolare inoltre può avvalersi - nell'ambito della propria autonomia gestionale ed ai sensi della normativa vigente - di ulteriori figure professionali della scuola a supporto per la gestione del fondo (Art. 44 D. M. 28 agosto 2018, n. 129);

c) Il titolare del fondo ed i suoi coadiutori gestiscono le risorse assegnate ai sensi della normativa vigente in materia;

d) Il Dirigente, con il supporto degli uffici tecnici, dell'RSPP e/o di altri esperti, valuterà i casi in cui la manutenzione ordinaria divenga eccessivamente onerosa e non sia più procrastinabile un intervento straordinario comunicandolo alla Provincia.

Art. 5 - Compensi per la gestione del fondo

Per la gestione del Fondo, a valere sulle risorse assegnate per un massimo del 3%, il Dirigente, ai sensi della normativa vigente ed ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL del comparto scuola e secondo quanto stabilito dal precedente **art. 4 comma b** della presente Convenzione, destina il compenso per la gestione dello stesso ed inserisce dette spese nella rendicontazione finale;

Art. 6 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione è immediatamente esecutiva ed ha durata di **anni 1 (uno)** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 7 - Modifiche

Qualsiasi integrazione o modifica della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e concordemente accettata dalle parti.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso rinvio delle disposizioni del Codice Civile ed alle normative vigenti, in materia.

Art. 9 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Livorno.

Art. 10 – Spese di registrazione e bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/86.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esatto adempimento di quanto previsto nella convenzione stessa.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Livorno, _____

Per la Provincia di Livorno
Il Dirigente
Settore Tecnico
Ing. Ilaria Buti

Il Dirigente Scolastico
Per l'Istituzione Scolastica
